



Via Btg. Val Leogra, 152
36100 Vicenza (VI)
Tel/Fax 0444 1802518 - Cell. 347 8114474

SICET CISL VICENZA

Sindacato Inquilini-Casa e Territorio
Viale Carducci, 23 - 36100 VICENZA

U.P.P.I. - S.A.C.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
SINDACATO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE
SINDACATO AUTONOMO CONDOMINI
SEDE DI VICENZA
IL PRESIDENTE
Avv. CARLO MORSELETTO



uniat
unione nazionale inquilini
ambiente e territorio
Via S. Quasimodo 47 - 36100 VICENZA
Tel. 0444562477 Fax 0444962819

Comune di Schio

ACCORDO TERRITORIALE PER LE LOCAZIONI

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n.431 e
del D.M. delle Infrastrutture e Trasporti 30.XII.2002

29 aprile 2014



ASS. PROPR. EDILIZIA - CONFEDILIZIA - Associazione Proprietà Edilizia, sede di Schio, nella persona del Presidente Ilenia Tisato *Ilenia Tisato*

UPPI di Vicenza in persona del funzionario Nicoletta Morsoletto *Nicoletta Carly Morsoletto*

CONIAV in persona del Segretario provinciale Losi Giuseppe *Losi Giuseppe*

SICET in persona del Segretario Generale Fabio Dal Cortivo *Fabio Dal Cortivo*

SUNIA in persona del Vice Segretario Paola Grendene *Paola Grendene*

UNIAT in Persona del Segretario Generale Cinzia Cariolato *Cinzia Cariolato*

Alla presenza di:

- Sindaco - Luigi Dalla Via - *Luigi Dalla Via*

- Assessore - Antonietta Martino *Antonietta Martino*





Via. Btg. Val Leogra, 152
36100 Vicenza (VI)
Tel. n. 0444 182540 - Cell. 347 811174

ACCORDO TERRITORIALE

PER LE LOCAZIONI

nel Comune di Schio

in attuazione

U.P.P.I. - S.A.C.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
SINDACATO DELL'A PROPRIETA' IMMOBILIARE
SINDACATO ANTONINO CONDOMINI
SINDACATO S.C. DI VICENZA
PARCELIANTE
AVV. CARLO N. DI SELETTA

S.U.N.I.A.
presso OGIL
Via Mazzini, 43
Tel. 0444 30055 - Fax 0444 30056
36015 SCHIO (VI)

DELLA LEGGE n.431 DEL 9 DICEMBRE 1998 art.2, comma 3, e art.5,

e
DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30/XII/2002

Le seguenti Organizzazioni Sindacali degli inquilini: CONIAV, SICET, SUNIA, UNIAT,

e le Organizzazioni Sindacali della proprietà: CONFEDILIZIA, UPPI,

concordano di modificare l'Accordo territoriale del 30 maggio 2010, stipulando e sottoscrivendo il presente Accordo territoriale.

CONTRATTI AGEVOLATI

(art.2, comma 3, Legge 431/98 e art.1 D.M. 30/XII/2002)

1) ZONE

Il presente Accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Schio, suddiviso nelle seguenti zone omogenee individuate nella tabella 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo:

- Zona 1 Centro Storico
- Zona 2 Centro
- Zona 3 Intermedia
- Zona 4 Periferica e Montana

2) FASCE e SUBFASCE

per ognuna delle zone come sopra determinate le Organizzazioni Sindacali hanno indicato i valori minimi e massimi all'interno dei quali dovranno collocarsi i canoni.

Le FASCE sono individuate per Zone e per superficie delle abitazioni.

Le SUBFASCE classificano le abitazioni sulla base di alcuni elementi caratterizzanti in tre gruppi: superiore, medio, inferiore

I valori di oscillazione per ogni zona, fascia e subfascia, sono indicati nella nuova tabella.2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Per l'inserimento dell'unità abitativa nelle sub fasce dovrà essere utilizzato lo schema di parametrizzazione che individua gli elementi caratterizzanti propri dell'alloggio nella tabella 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

3) SUPERFICIE LOCATIVA

Il valore unitario concordato dalle parti sulla base degli elementi contenuti nei precedenti articoli dovrà essere applicato alla superficie convenzionale locativa dell'alloggio calcolata, per i soli locali accessori, secondo i criteri ed il metodo già contenuto nell'art.13 della Legge 392/78. Per la superficie dell'abitazione, si farà riferimento alla superficie netta calpestabile.

4) ALLOGGI AMMOBILIATI

Gli alloggi con mobilio, compresi gli elettrodomestici di uso comune in una famiglia media, arredati interamente, potranno essere locati a canone incrementato del 15% rispetto a quanto indicato nel prospetto dell'intesa territoriale. Per alloggio interamente arredato s'intende quello con arredamento e mobilio completo, idoneo ad ospitare ogni persona che abiterà l'appartamento. Per le abitazioni semi arredate l'integrazione sarà dell'8%. Una abitazione con più di due vani si intende semi arredata quando l'arredamento è completo almeno

SICET CISL VICENZA
Sindacato Inquilini Onse e Territorio
Viale Carducci 23 / 36100 VICENZA

Unifari
unione nazionale Inquilini
ambiente e territorio
Via S. Quasimodo 47 - 36100 VICENZA
Tel. 0444562477 Fax 0444962811

in cucina e in una camera: Per cucina arredata si intende quella provvista di piano cottura, lavello, frigorifero, lavapanni, tavolo e almeno due sedie. Per camera arredata si intende quella provvista di letto, completo di materasso, armadio, comodino e sedia per una o due persone, rispettivamente, se di superficie superiore a 9 o 14 mq. Qualora il mobilio fosse in cattivo stato di manutenzione le maggiorazioni saranno dimezzate.

5) ALLOGGI DEGRADATI

Le abitazioni che presentino almeno due o più situazioni di seguito indicate sono considerate degradate:

- 1) Assenza di impianto di riscaldamento
- 2) Assenza di bagni e servizi all'interno dell'abitazione
- 3) Presenza di muffe, infiltrazioni, umidità permanente per una superficie uguale o superiore a due terzi.

In tal caso la suddetta abitazione non potrà rientrare tra gli alloggi da locare con contratto a canone concordato.

6) DURATA CONTRATTUALE:

I contratti di locazione a canone concordato di cui all'art.2, comma 3, e all'art.4 della Legge 431/1998 e all'art.1 comma 11 del D.M. 30/XII/2002, avranno durata minima di tre anni, come previsto dall'art.2 comma 5 della Legge 431/1998, e si rinnoveranno automaticamente in assenza di comunicazione di recesso ed in ogni caso secondo quanto disposto dall'art.2 comma 5 della Legge 431/98.

7) TIPO DI CONTRATTO:

I Contratti di locazione individuati dal 3° comma dell'art.2 della Legge 431/1998 dovranno essere stipulati utilizzando il contratto tipo A del D.M. 30/XII/2002, più volte citato, integrato con le norme stabilite nel presente accordo territoriale che disciplinano aspetti contrattuali non previsti dal D.M. di cui sopra, dai contratti tipo ad esso allegati, dalle Leggi 392/1978 e 431/1998, dal codice civile, dagli usi locali. Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare viene determinato dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi previsti ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e nelle tabelle 2 e 3, che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Il canone potrà essere aggiornato nella misura del 75% dell'incremento ISTAT annuale del costo vita di famiglie di operai ed impiegati, a far data dall'inizio del secondo anno locativo e comunque dal mese successivo a quello della richiesta con raccomandata A.R., a meno che il proprietario non opti per il regime fiscale della cedolare secca.

8) CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA:

I contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria dovranno essere stipulati sulla base del contratto tipo previsto dal D.M.30.12.2002. I contratti di natura transitoria potranno essere stipulati qualora in capo anche ad una sola delle parti contraenti sussista una delle seguenti fattispecie:

Quando il proprietario ha esigenze di adibire, entro 18 mesi, l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- matrimonio
- matrimonio dei figli
- rientro dall'estero
- attesa di autorizzazione dal comune per il richiesto cambio di destinazione d'uso dell'immobile
- attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Genio Civile per ristrutturazione o demolizione dell'immobile o ampliamento con alloggio attiguo
- attesa della stipula di un contratto definitivo di vendita, con preliminare già stipulato, con data della stipula definitiva entro 24 mesi.

Quando l'inquilino ha esigenza di un contratto transitorio a causa di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro per periodo inferiore a diciotto mesi debitamente certificato dalla ditta di cui è dipendente;
- contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza;
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto in cooperativa o ristrutturazione di alloggio di proprietà che si rende disponibile entro diciotto mesi da dimostrarsi con documentazione



Via Btg. Val Leogra, 162
36100 VICENZA (VI)
Tel/Fax 0444 189254 - Ckr. 3479114474

3

U.P.P.I. - S.A.C.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
SINDACATO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE
SINDACATO AUTONOMO CONDOMINI
VICENZA
IL PRESIDENTE
AVV. CARLO MORSELETTI

S.U.N.I.A.
presso CSIL
Via Mazzini, 43
36045 SCHIO (VI)
Tel. 0445 390656 - Fax 0445 390656

SICET CISU VICENZA

Sindacato Inquilini Casa e Territorio

Via Carducci, 23 36100 VICENZA

Uniat
Unione Nazionale Inquilini
ambiente e territorio
 Via S. Quirico 47 - 38100 VICENZA
 Tel. 0445 864277 - Fax 0445 864210

comprovante; e quindi, in caso di sfratto, necessità di permanere nell'alloggio con contratto transitorio sino alla data in cui l'alternativa alloggiativa si renda disponibile;

- trasferimento temporaneo per motivi di studio, corsi di aggiornamento ecc., di durata inferiore ai 12 mesi, non prorogabile, e motivi di cura per residenti fuori provincia; il tutto debitamente documentato;
- vicinanza momentanea a parenti bisognosi in comuni diversi da quello di residenza;
- attesa di assegnazione di posto in casa di riposo.

9) SPESE CONDOMINIALI

La tabella "G", che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo degli oneri accessori, come allegata al D.M. 30/XII/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, verrà recepita tal quale nei contratti e non avrà alcuna modifica, eccetto gli eventuali usi e costumi locali propri, come definiti dalla Camera di Commercio nell'apposito elenco.

Si precisa che con manutenzione ordinaria a carico dell'inquilino si intendono gli interventi definiti dal codice civile a carico del conduttore.

Resta inteso comunque che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli artt.9 e 10 della Legge 392/78.

10) MOROSITÀ

La morosità potrà essere adottata come motivo di risoluzione del contratto dopo due mesi di mancato pagamento nell'arco dei dodici mesi.

E' ammesso un ritardo fino a sessanta giorni per la consegna del deposito cauzionale o della fidejussione concordata, salvo sopravvenute difficoltà economiche del conduttore. In questo caso il mancato deposito o la mancata fidejussione entro un anno sono motivo di risoluzione del contratto.

Per la disciplina dei casi di cessione, sublocazione, comodato, successione si rinvia all'art.10 dell'allegato B al D.M. 30.12.2002, più volte citato.

11) COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

Viene costituita la Commissione di Conciliazione delle vertenze fra proprietari ed inquilini che è recepita nei singoli contratti di locazione come istanza preliminare, anche per alleggerire l'intasamento giudiziario in materia di locazioni e oneri accessori.

Il locatore ed il locatario si impegnano a richiedere, anche disgiuntamente, un incontro della Commissione di Conciliazione entro 30 giorni dall'insorgere della controversia avente per oggetto:

- a) l'interpretazione ed esecuzione del contratto di locazione;
- b) l'applicazione dell'accordo territoriale, anche riguardo al canone;
- c) la compravendita ed il riaffitto dell'immobile locato;
- d) le condizioni di salubrità dell'immobile locato;
- e) altre controversie che dovessero sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto di locazione e per valutare le reciproche proposte di compravendita o rinnovo contrattuale. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo le risultanze della Commissione di Conciliazione non saranno in alcun modo vincolanti per le parti dato che la Commissione di Conciliazione ha competenze solo conciliative.

La Commissione di Conciliazione stilerà un verbale secondo il modello di cui agli Schemi 4a e 4b, che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

La Commissione di Conciliazione non ha competenze in materia di rilascio per morosità o per finita locazione.

Ove sorgessero o sussistessero problemi di insalubrità dell'abitazione e/o di opere necessarie per conservare la destinazione e lo stato originari le parti del presente contratto di locazione adiranno, nei termini stabiliti dal primo capoverso, la Commissione ad oggetto che deciderà sulla base del verbale di cui allo schema 5, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.



Via Btg. Vel Leogra, 162
 36100 Vicenza (VI)
 Tel. Fax 0444 300248 - Cell. 347 911474

U.P.P.I. - S.A.C.
 UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
 SINDACATO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE
 SINDACATO AUTONOMO CONDOMINI
 SEDE IN VICENZA
 IL PRESIDENTE DEL...
 Avv. CARLO MORSELETTI
 Tel. 0445 300248 - Fax 0445 300248
 36015 SCHIARATI

Sindacato Inquilini Casa e Territorio
Via S. Quasimodo, 47 - 36100 VICENZA

ambiente e territorio
Via S. Quasimodo, 47 - 36100 VICENZA
Tel. 0444562477 Fax 0444962819

La Commissione di conciliazione stragiudiziale è formata da due componenti scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo di cui trattasi, sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore, e, quanto al terzo, che svolgerà il compito di presidente, su scelta dei due componenti come sopra designati di comune accordo.

In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione stragiudiziale di conciliazione la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone che avrà vigenza fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova variazione.

12) DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo Territoriale ha durata di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso la Segreteria generale del Comune di Schio e si intenderà prorogato sino a nuova intesa. Il presente Accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora siano modificate le normative fiscali previste dall'art.8 della Legge 431/98 o qualora il Comune di Schio ritenga di applicare aliquote IMU diverse da quelle previste per i locatari che intendano affittare gli alloggi di proprietà ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 431/98. Il presente Accordo territoriale, in copia originale sottoscritta da tutte le organizzazioni firmatarie e comprensivo di tutti gli allegati, verrà depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Schio.

13) MODULISTICA IN USO

Per la stipula di contratti di locazione di cui al presente Accordo, dovranno essere utilizzati modelli sostanzialmente conformi agli schemi A (contratto agevolato individuale) e C (contratto di natura transitoria), che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30.12.2002 e dovranno essere rispettate tutte le intese raggiunte con l'Accordo.

14) DEPOSITO DEL CONTRATTO

Copia del contratto di locazione deve essere depositato, a cura del locatore o suo incaricato, entro 15 gg. successivi alla registrazione, presso il Comune di Schio per permettere il necessario controllo del rispetto dei patti sia alla Commissione di Congruità, sia agli uffici amministrativi del Comune. A tal fine va allegato, con le firme originali del locatore e del conduttore, il prospetto - schema 6 che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo - utilizzato per il calcolo del canone di locazione, compilato in ogni sua parte e, nel caso di alloggio arredato o semi-arredato, l'elenco del mobilio debitamente firmato dal locatore e dal conduttore.

Inoltre è consigliabile allegare fotocopia dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) e fotocopia della planimetria catastale dell'immobile locato e delle sue pertinenze.

Si precisa che i benefici riguardanti l'aliquota agevolata IMU decorreranno dalla data di deposito del contratto.

15) COMMISSIONE DI CONGRUITA'

Le sottoscritte organizzazioni degli inquilini e dei proprietari concordano inoltre la costituzione di una Commissione di Congruità, con sede presso il Comune di Schio e competenza sui contratti stipulati a seguito del presente accordo.

Alla Commissione di Congruità vengono assegnati i seguenti compiti:

- revisione delle fasce di oscillazione dei canoni di locazione agevolata/concordata e dei parametri per la loro determinazione;
- vigilanza e verifica sull'applicazione dell'accordo territoriale, anche a campione;

La Commissione è composta da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini sottoscrittrici del presente accordo ed è presieduta dal coordinatore designato dalle suddette organizzazioni.

La Commissione decide le proprie attività ed iniziative in autonomia.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del 50% dei rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini e dei proprietari firmatarie del presente accordo. In caso di numero dispari l'arrotondamento avviene per eccesso. La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza sia dei rappresentanti degli inquilini sia che dei rappresentanti della proprietà.



Via Big. Val Leogra, 152
36100 Vicenza (VI)
Tel/Fax 0444 362518 - Cel. 347 914474

5

U.P.P.I. - S.A.C.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
SINDACATO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE
SINDACATO ALICHIOMO CONDOMINI
SEDE DI VICENZA
IL PRESIDENTE
AVV. CARLO MORSELETTO

SUNIA
pres. GAIL
Via Mazzini, 19
36015 SCHIO (VI)
Tel. 0444 362518 - Fax 0444 962819

Nella prima riunione la Commissione elegge, scelto tra i rappresentanti dei proprietari e degli inquilini, un Coordinatore, non rieleggibile, che dura in carica un anno. Il Coordinatore convoca la Commissione, fissa l'ordine del giorno, rende pubbliche e porta in sede istituzionale le posizioni che la Commissione decide di esternare. La Commissione può essere anche convocata su richiesta della maggioranza delle organizzazioni dei proprietari e/o degli inquilini.

E' facoltà della Commissione revocare l'incarico al Coordinatore prima della sua naturale scadenza per strapuntamento dei compiti, abuso e reiterata omissione degli stessi o per condanna penale.

Il Coordinatore è impegnato a organizzare i lavori della Commissione secondo le indicazioni della Commissione stessa. Alle riunioni della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, persone delegate dal Consiglio o dall'Amministrazione comunale, che viene comunque costantemente informata dei lavori dal Coordinatore.

Entro un anno la Commissione provvede ad una ricognizione sul presente articolato per eventuali aggiornamenti o modifiche funzionali al suo funzionamento; analoga disponibilità di adeguamento delle proprie modalità operative, con eventuale allargamento anche dei componenti, viene data nel caso modifiche legislative nazionali o regionali dovessero introdurre criteri o elementi di discrezionalità o di negoziazione nella determinazione dei canoni dell'edilizia residenziale pubblica.

16) DESTINAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE

L'alloggio oggetto del contratto di locazione agevolato dovrà essere destinato ad abitazione principale del conduttore, così come stabilito dalla Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 31/03/2014.

A tal riguardo si precisa che se il conduttore non è una persona fisica, il proprietario non potrà godere dell'aliquota agevolata dell'IMU.

oo

Le parti sottoscrittrici del presente Accordo Territoriale danno atto che l'Amministrazione comunale di Schio ha garantito il necessario supporto operativo e finanziario alla diffusione ed applicazione dell'Accordo precedente, avendo svolto un ruolo attivo nel facilitare la diffusione dei contratti e avendo riconosciuto un significativo sgravio fiscale sulle imposte di sua competenza. Auspicano che, continuando a garantire l'indispensabile supporto operativo, l'Amministrazione comunale di Schio possa far seguire un ulteriore sgravio delle imposte di sua competenza, a riconoscimento della notevole capacità di calmierazione del mercato delle locazioni sviluppata dall'Accordo Territoriale.

oo

Il presente Accordo Territoriale è sottoscritto in data 29/04/2014 dalle OO. SS. di seguito elencate e comprende gli schemi e le tabelle 1, 2, 3, 4a e 4b, 5, 6, e G che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo, oltre allo schema di contratto agevolato A e transitorio C.

ASS. PROPR. EDILIZIA - CONFEDILIZIA - Associazione Proprietà Edilizia, sede di Schio, nella persona del Presidente geom. Ilenia Tisato

[Signature]

UPPI di Vicenza in persona del funzionario Nicoletta Morseletto

Nicoletta Morseletto

CONIAV in persona del Segretario provinciale Losi Giuseppe

[Signature]

SICET in persona del Segretario Generale Fabio Dal Cortivo


[Signature]

SUNIA in persona del Vice Segretario Paola Grendene

[Signature]

UNIAT in Persona del Segretario Generale Cinzia Cariolato

[Signature]



SIGET CISL VICENZA

Sindacato Inquilini Casa e Territorio
Via Garbucci, 23 - 36100 VICENZA

[Handwritten signature]

COMUNEDI SCHIO

schema4 a

COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

(costituita al sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 30.12.2002 e dell'Accordo Territoriale sottoscritto il 29/04/2014)

uniat
Unione Nazionale Inquilini
Sperimentale e Territoriale
Via S. Cassiano 23 - 36100 VICENZA
Tel. 0444 323417 Fax 0444 962819

Avanti la Commissione di Conciliazione formata dai sigg.:

per il sindacato degli inquilini e

per le associazioni dei proprietari.

sono comparsi

il sig. residentea via n.
proprietario dell'immobile sito in Schio, via n. piano. e iscritto in
catasto al foglio mapp. sub. del comune censuario di
ed il sig. inquilino della suddetta abitazione.

Su istanza dei sig/sigg. la Commissione viene
chiamata a svolgere la sua opera in ordine alla possibilità di far incontrare le volontà dei due soggetti al
fine di perfezionare la compravendita del suddetto immobile.

Il coordinatore della Commissione premette alle parti che la Commissione ha competenza solo
conciliativa e che non è suo compito formulare proprie stime o valutazioni dell'immobile.

A questo punto le parti vengono invitate a formulare le loro proposte ed offerte.
Il proprietario sig. presenta la sua proposta di vendita motivando con

L'inquilino sig. esponela sua controproposta osservando
che.....

Sulla base degli elementi emersi dal confronto, la Commissione invita le parti a valutare la convenienza
di un accordo e quindi a considerare ciascuna le posizioni dell'altra al fine di raggiungerlo.

(seguono i verbali dei due esiti possibili, tra loro alternativi. La Commissione compila quello aderente
alle risultanze dell'incontro cancellando con un rigo la dizione non pertinente)

- 1) La Commissione constata che il suo invito viene accolto e che le parti concordano per la
compravendita dell'immobile al prezzo di € da corrispondere secondo le
seguenti modalità.....

Le parti si impegnano ad effettuare il rogito notarile entro il.....

oppure

- 2) La Commissione constata che tra le parti non è stato possibile raggiungere alcuna intesa in quanto la
differenza tra l'offerta di vendita e di acquisto non è superabile.
La Commissione invita il proprietario a non vendere l'abitazione a cifra inferiore a quella offerta e,
nel caso ritenesse di ridurre il prezzo, a riproporre la vendita all'inquilino anche tramite ulteriore
negoziato presso la Commissione di conciliazione.



Via Btg. Val Leogra, 152
36100 Vicenza (VI)
Tel. 0444 102548 - Cell. 347 9114174

[Handwritten signature]

U.P.P.I. - S.A.C.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
SINDACATO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE
SINDACATO AI TORNICI CONDOMINI
SEDE IN VICENZA
IL PRESIDENTE
AVV. CARLO MORSELETTY

S.U.N.I.A.
presso CGIL
Via Mazzini 13
36015 SCHIO (VI)

CONDOMINIO P. 1013
Scheda di rendiconto di gestione
ANNO 2013

Redatto in Schio, presso la sede della Commissione, nella residenza comunale di palazzo Garbin, in data

Il proprietario

l'inquilino

I commissari



Via Big. Vol Leogra, 152
36100 Vicenza (VI)
Tel. 0444 182248 - Cell. 347 911174

U.P.P.I. - S.A.C.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
SINDACATO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE
SINDACATO ANTINCONDOMINI
SEDE IN VIALLAZA
IL PRESIDENTE
AVV. CARLO MARSELETTI

Carlo Marseletti

SICET CISL VICENZA
Sindacato Inquilini Case e Territorio
Viale Garibaldi, 23 - 36100 VICENZA

[Signature]

S.U.N.I.A.
presso C.C.I.A.A.
Via Mazzini, 43
Tel. 0445 528856 - Fax 0445 528896
36015 SCHIO (VI)

UNITE
Unione Nazionale Inquilini
antiblocco territorio
Via S. Quirico 47 - 36100 VICENZA
Tel. 0444 582477 Fax 0444 962819



SICET CISL VICENZA

Sindacato Inquilini Casa e Territorio
Viale Carducci, 23 - 36100 VICENZA

Unifiat
Unione Nazionale Inquilini
ambiente e territorio
Via S. Quasimodo 47 - 36100 VICENZA
Tel. 0444 662477 Fax 0444962819
Scheda n. 10

COMUNE DI SCHIO

COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

(costituita ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 30.12.2002 e dell'Accordo territoriale sottoscritto il 29/04/2014)

Avanti la Commissione di Conciliazione formata dai sigg.:

.....
per il sindacato degli inquilini e

.....
per le associazioni dei proprietari.

sono comparsi

il sig. residente a via n.

proprietario dell'immobile sito in Schio, via n. piano e iscritto in

catasto al foglio mapp. sub. del comune censuario di

ed il sig. inquilino della suddetta abitazione.

Su istanza del sig./sigg. la Commissione viene chiamata a svolgere la sua opera in ordine alla possibilità di far incontrare le volontà dei due soggetti al fine di perfezionare il riaffitto del suddetto immobile.

Il coordinatore della Commissione premette alle parti che la Commissione ha competenza solo conciliativa.

A questo punto le parti, previo invito a cura del Coordinatore rivolto al proprietario a riaffittare l'immobile all'inquilino residente, vengono invitate a formulare le loro proposte ed offerte.

Il proprietario sig. presenta la sua proposta motivando con

L'inquilino sig. espone la sua controproposta osservando che

Sulla base degli elementi emersi dal confronto, la Commissione invita le parti a valutare la convenienza di un accordo e quindi a considerare ciascuna le posizioni dell'altra al fine di raggiungerlo.

(seguono i verbali dei due esiti possibili, tra loro alternativi. La Commissione compila quello aderente alle risultanze dell'incontro cancellando con un rigo la dizione non pertinente)

1) La Commissione constata che il suo invito viene accolto e che le parti concordano il riaffitto dell'immobile fra i medesimi al canone mensile di €, secondo l'allegato A/B del D.M. 30.XII.2002 e l'accordo territoriale di cui alla premessa

oppure

2) La Commissione constata che tra le parti non è stato possibile raggiungere alcuna intesa

Redatto in Schio, presso la sede della Commissione, nella residenza comunale di palazzo Garbin, in data

Il proprietario

l'inquilino

I commissari



Via Big. Val Leogra, 152
36100 Vicenza (VI)
Tel. 0444 662388 - Cell. 347 914471

U.P.P.I. - S.A.C.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
SINDACATO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE
SINDACATO LUTTUALE CONDOMINI
SEDE VICENZA
IL PRESIDENTE
AVV. CARLO MORSELETTO

SUNIA
presso CGIL
Via Mazzini 48
36015 SCHIO (VI)
Tel. 0444 662477

SICET CISL VICENZA

Sindacato Inquilini Casa e Territorio
Viale Garducci, 23 - 36100 VICENZA

Unia
Unione nazionale Inquilini
ambiente e territorio
Via S. Quasimodo 47 - 36100 VICENZA
Tel. 0444582427 Fax 0444962819
schemab

COMUNE DI SCHIO

COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

(costituita ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 30.12.2002e dell'Accordo territoriale sottoscritto il 29/04/2014

Avanti la Commissione di Conciliazione formata dai sigg.:
..... per il
sindacato degli Inquilini e
..... per le associazioni dei
proprietari, sono comparsi il sigg.:
..... residentea via n.
proprietario dell'immobile sito in Schio, via n., piano e iscritto in
catasto al foglio mapp sub del comune censuario di
ed il sigg. inquilino della suddetta abitazione.

Su istanza dei sig/sigg. la Commissione
viene chiamata a svolgere la sua opera in ordine ai problemi di insalubrità dell'abitazione e/o di opere
necessarie per conservare la destinazione e stato originari dell'immobile locato.

Alla possibilità Commissione è stata prodotta la seguente documentazione

Il proprietario osserva che

L'inquilino replica

L'elaborato della ULSS Alto Vicentino, per il caso di insalubrità, ha rilevato che

Sulla base della documentazione prodotta, la Commissione chiede al proprietario /inquilino come
intenda ovviare ai difetti riscontrati.



Via Bigli Val Lagora, 152
36100 Vicenza (VI)
Tel. Fax 0444 1802548 - Cell. 347 8114471

U.P.R.I. - S.A.C.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI
SINDACATO DELL'APPROPRIETA' IMMOBILIARE
SINDACATO ALTOVICENTINO CONDOMINI
SCHEDA DI ANZA
IL PRESIDENTE
Avv. CARLO MORSELETTO

S.U.N.I.A.
presso COI
Via Mazzini 49
Tel. 0445 80955 - Fax 0445 80955
36015 SCHIO (VI)

